



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28
del 30/07/2021

OGGETTO: Tariffe TARI 2021. Approvazione.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 10.06 nella sala delle Adunanze, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **Dott. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	CANNAS Giampaolo Massimo	X		12	CACCIATORI Luca	X	
2	DEPAU Lara	X		13	LEREDE Domenico		X
3	LACONCA Emanuela	X		14	MURRU Irene		X
4	CATTARI Walter	X		15	NIEDDU Vincenzo		X
5	MARCIA Carlo	X		16	LADU Marcello		X
6	MURRELI Maria Bonaria	X		17	MASCIA Severina		X
7	COMIDA Salvatore	X					
8	VARGIU Stefania	X					
9	IESU Michela	X					
10	PORRÀ Fabrizio	X					
11	SECCI Loredana	X					
Totale n.						12	5

Partecipa la dott.ssa Marta Meloni, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) disponendo che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della sopracitata imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così testualmente recitano:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 1 commi 527 e 528, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha attribuito ad ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) una serie di funzioni di regolazione e controllo, tra cui:

- la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che l'ARERA con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, ha approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR) che definisce le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie, e definisce, all'art. 6, la procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF);

DATO ATTO che:

- l'art.151 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il Bilancio di Previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lett. C dello stesso Decreto le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, costituiscono allegato obbligatorio al Bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

DATO ATTO che per quanto attiene alla TARI, detta norma è ribadita all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che testualmente recita: *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

CONSIDERATO che:

- l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, autorizzando gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• l'articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 – ha disposto che "per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all'articolo dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

• l'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha ulteriormente disposto la proroga del termine per l'esercizio 2021, per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendone il differimento al 31 maggio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 10 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto D.L. Sostegni (G.U. n.70 del 22 marzo 2021), con l'articolo 30, comma 5, ha disposto testualmente che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*;

VISTA altresì la modifica intervenuta all'art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 in seguito all'approvazione dell'art.2 comma 4 del DL 99/2021 che proroga i succitati termini di approvazione per le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020 ad oggetto *“Approvazione Regolamento per la Disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI)”*, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07//2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto a modificare il Regolamento n.33/2020 soprarichiamato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2021 recante: *“Servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Tortolì. Approvazione Piano finanziario anno 2021”*, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario TARI - anno 2021 del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

DATO ATTO che l'approvazione formale del predetto Piano Finanziario costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

RILEVATO che dal Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2021, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad Euro 2.911.193,00 che dovrà essere coperto integralmente con la tariffa TARI, calcolata secondo il metodo di cui alla predetta deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019;

ATTESO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2021, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 2.911.193,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.160.540,00;

COSTI VARIABILI € 1.750.653,00;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione vigente;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO l'art. 3 del MTR ARERA che, al fine di ridurre la crescita della quota variabile, ha inserito un limite alla variazione della tariffa TVa ponendo un tetto massimo pari al 20%; ai fini della verifica della condizione di cui al punto precedente, si considerano le entrate tariffarie TV2019 *old*, come disposto dall'art. 3, co. 2 del MTR.

DATO ATTO che con l'applicazione di questo parametro vengono riclassificati i valori delle Tariffe Fisse (TF) e delle Tariffe Variabili (TV) come segue:

- TV: 979.941,00;
- TF: 1.931.252,00;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

VISTO l'art. 6 del D.L. 73/2021 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per l'emergenza Covid-19, prevede l'erogazione di ulteriori e distinti fondi, a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021;

VISTO l'importo stabilito in sede di riparto ministeriale quale Contributo agevolazione 2021 a utenze non domestiche (art. 6 dl Sostegni-bis) per il Comune di Tortolì in € 125.515,41, e ritenuto rimandare ad un successivo atto dell'Ente l'erogazione della quota assegnata secondo i criteri previsti dalla normativa di settore, nelle more di un definitivo riparto che avverrà con provvedimento ministeriale;

VISTO altresì il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, in cui il Comune di Tortolì è risultato beneficiario di un contributo quantificato in sede di riparto delle risorse in € 103.776,35, le cui assegnazioni sono destinate all'adozione di *"misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"*, con la possibilità di utilizzare una quota del fondo in questione con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze

domestiche, rimandando ad un successivo atto dell'Ente l'eventuale l'erogazione della quota del fondo secondo i criteri previsti dalla normativa di settore;

RITENUTO opportuno quindi procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno d'imposta 2021, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 31 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), recante ad oggetto "Riscossione", come di seguito riportato: "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito dei provvedimenti di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. E'consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.";

RITENUTO di dover stabilire, pertanto, in conformità all'articolo sopracitato del suddetto Regolamento, il numero e il mese di scadenza delle rate, stabilendo la seguente calendarizzazione:

- scadenza prima rata e rata unica: 20 agosto 2021;
- scadenza seconda rata: 30 settembre 2021;
- scadenza terza rata: 30 novembre 2021;
- scadenza quarta rata 31 gennaio 2022;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, predisposta sulla base delle direttive dell'assessore al bilancio e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il D.Lgs. 116/2020
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

UDITI:

- il Sindaco introdurre l'argomento posto all'ordine del giorno, per poi passare la parola all'Assessore al Bilancio, sig.ra Maria Bonaria Murreli, per l'illustrazione inerente la presente deliberazione;
- l'Assessore al Bilancio, sig.ra Maria Bonaria Murreli, illustrare la proposta inerente la presente deliberazione, così come riportato nel separato verbale di seduta;
- il Sindaco dichiarare aperta la discussione, riportata integralmente nel separato verbale di seduta, nella quale interviene il consigliere comunale Salvatore Comida che chiede di avere dei chiarimenti in merito alle tariffe; risponde il Sindaco che subito dopo, preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, dichiarare che si può procedere alle operazioni di voto.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 12
- consiglieri votanti n. 12
- voti a favore n. 12

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non integralmente riportate;

DI APPROVARE per l'anno d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale vigente in materia, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 01 gennaio 2021 e garantiscono la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10 maggio 2021;

DI DARE ATTO che la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2021 verrà riscossa in n. 4 rate, secondo la seguente calendarizzazione:

- scadenza prima rata e rata unica: 20 agosto 2021;
- scadenza seconda rata: 30 settembre 2021;
- scadenza terza rata: 30 novembre 2021;
- scadenza quarta rata 31 gennaio 2022;

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

DOPODICHE', con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 12
- consiglieri votanti n. 12
- voti a favore n. 12

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Tariffe TARI 2021. Approvazione.

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortoli, 22/07/2021

Il Responsabile dell' Area Finanza E Tributi

dott.ssa Silvia De Meo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Tortoli, 22/07/2021

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi

Dott.ssa Silvia De Meo

Il presente atto prodotto in originale informatico è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

**Delibera del C.C.
n. 28 del 30/07/2021**

OGGETTO: Tariffe TARI 2021. Approvazione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dott. Giampaolo Massimo Cannas

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Meloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. 82/2005).

COMUNE DI TORTOLI

Provincia di Nuoro

2021

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,71
b) due persone		€ 1,99
c) tre persone		€ 2,16
d) quattro persone		€ 2,31
e) cinque persone		€ 2,33
f) sei o più persone		€ 2,24
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		€/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,89
2	Cinematografi e teatri	€ 0,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,71
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,25
5	Stabilimenti balneari	€ 0,69
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,67
7	Alberghi con ristorante	€ 2,04
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,68
9	Case di cura e riposo	€ 1,78
10	Ospedale	€ 1,70
11	Uffici, agenzie,	€ 1,78
12	Banche, ed isituri di creito, studi professionali	€ 0,95
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,68
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,11
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,35
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,35
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,52
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,52
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 7,92
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,05
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 7,92
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,09
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,09
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,75
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,27
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 6,63
30	Discoteche, night-club	€ 1,52

COMUNE DI TORTOLI

Provincia di Nuoro

2021

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 46,20
b) due persone		€ 107,79
c) tre persone		€ 138,59
d) quattro persone		€ 169,39
e) cinque persone		€ 223,28
f) sei o più persone		€ 261,78
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,45
2	Cinematografi e teatri	€ 0,32
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,60
5	Stabilimenti balneari	€ 0,35
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,34
7	Alberghi con ristorante	€ 1,11
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,67
9	Case di cura e riposo	€ 0,88
10	Ospedale	€ 1,11
11	Uffici, agenzie,	€ 0,88
12	Banche, ed isituri di creito, studi professionali	€ 0,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,84
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,55
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,16
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,89
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,61
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,45
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 4,23
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 2,49
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,90
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,53
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,53
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,34
28	Ipermercati di generi misti	€ 2,23
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 3,56
30	Discoteche, night-club	€ 0,76

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

**Delibera del C.C.
n. 28 del 30/07/2021**

OGGETTO: Tariffe TARI 2021. Approvazione.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/08/2021 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi.

Tortoli, li 04/08/2021

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Marta Meloni

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre dal 30/07/2021

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Tortoli, li 04/08/2021

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Marta Meloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale(D.Lgs. 82/2005).